

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

PIANO DEI CONTROLLI
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”

REV.	DATA	PREPARATO Segreteria Tecnica	VERIFICATO Responsabile schema di certificazione	APPROVATO Direttore
00	11/09/2026			

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

Sommario

1. Premessa	3
1.1 PARTE GENERALE	3
1.2 ALLEGATO DELLE NON CONFORMITÀ	3
2. Principale normativa di riferimento	3
3. Termini e definizioni	4
4. Accesso al sistema di controllo	6
4.1 MODALITÀ DI ADESIONE	6
4.1.1 Prima adesione olivicoltori	6
4.1.2 Prima adesione frantoiani-confezionatori-intermediari	7
4.2 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO	7
4.2.1 Visita ispettiva iniziale	7
4.3 ACCETTAZIONE DELL'OPERATORE NEL SISTEMA DI CONTROLLO	7
5. Attività di controllo in sorveglianza per il mantenimento dei requisiti	8
5.1.1 Visite ispettive aggiuntive all'ordinario programma annuale dei controlli	8
5.2 PERMANENZA NEL SISTEMA DI CONTROLLO IN ASSENZA DI RECESSO ESPLICITO	8
5.3 REGISTRAZIONI, AUTOCONTROLLO E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	8
5.3.1 Obblighi generali degli operatori	8
5.3.2 Obblighi specifici degli operatori	9
6. Comunicazione delle modifiche	10
6.1 RICHIESTA DI SOSPENSIONE VOLONTARIA DA PARTE DELL'OPERATORE	10
6.2 RECESSO	10
6.3 RIAMMISSIONE DELL'OPERATORE NEL SISTEMA DEI CONTROLLI	11
6.4 AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI CONTROLLATI	11
7. Approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti trasformati	11
7.1 CONTROLLI IN ACCETTAZIONE	11
7.2 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ	11
7.2.1 Separazione e comunicazione delle lavorazioni	12
8. Analisi	12
8.1 RICHIESTA D'ANALISI	12
8.2 PRELIEVO DEI CAMPIONI DA PARTE DEL TECNICO DI RINA AGRIFOOD	12
8.2.1 Casistiche per il campionamento	12
8.3 NOTIFICA CONFORMITÀ ANALISI	13
8.4 LIMITE TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI ANALISI DALLA DATA DI SUA EMISSIONE	13
8.5 DIRITTI DELL'OPERATORE IN CASO DI ANALISI NON CONFORMI	14
8.5.1 Procedimento di revisione dell'esame organolettico	14
8.5.2 Procedimento di revisione dell'esame chimico-fisico	14
9. Verifica conformità etichette	15
10. Rilascio contrassegni numerati di garanzia	15
11. Comunicazione delle operazioni di confezionamento	15
12. Tempi di evasione delle pratiche	15
13. Piano delle prove di conformità di RINA AGRIFOOD	15
14. Gestione dei lotti non conformi ai requisiti disciplinati	16
15. Ispezioni, prove analitiche ed esame documentale	16
16. Non conformità	16
16.1 TEMPI PER LA GESTIONE DELLE NC	16
16.2 RECLAMI E RICORSI	16
17. Riservatezza	16
18. Pubblicità e trasparenza	17
19. Modulistica collegata	18

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

1. Premessa

Il Reg. UE 2024/1143 dispone che i prodotti agroalimentari che beneficiano della DOP siano conformi ad un disciplinare di produzione e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da strutture di controllo autorizzate dagli Stati Membri anteriormente all'immissione in commercio del prodotto.

Il Piano dei Controlli, redatto sulla base di Regolamenti comunitari e normative nazionali, descrive l'insieme dei controlli ai quali il prodotto deve essere sottoposto affinché possa essere commercializzato con il marchio DOP.

Il Piano dei Controlli si compone del documento tecnico, di un allegato delle non conformità e del tariffario.

Gli operatori che intendono aderire alla filiera produttiva della DOP Vulture devono assoggettarsi al controllo di RINA AGRIFOOD e sono tenuti al rispetto di tutti i requisiti descritti nel disciplinare di produzione della DOP ed alle prescrizioni del Piano dei Controlli della relativa DOP.

Per la verifica di quanto disposto dal Piano dei Controlli, redatto sulla scorta di quanto disposto dal disciplinare di produzione, RINA AGRIFOOD si avvale del registro telematico, di controlli ispettivi, controlli documentali e analitici.

1.1 Parte generale

Essa riporta le procedure che deve seguire RINA AGRIFOOD per il controllo della DOP, relativamente ai controlli ispettivi, documentali e analitici, nonché gli obblighi a carico degli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare.

In particolare, i requisiti da controllare sono:

Requisiti disciplinati	Operatori a cui si applicano
Varietà di olivo e caratteristiche di coltivazione	Olivicoltori
Ubicazione	Tutti gli operatori
Modalità di oleificazione	Frantoiani
Presentazione e caratteristiche al consumo	Imbottiglieri

1.2 Allegato delle Non conformità

È strutturato in forma di matrice, dove per gruppi simili di casistiche sono riportati i possibili livelli di gravità applicabili a tutti gli operatori della filiera con le relative azioni a cura di RINA AGRIFOOD e a cura dell'Operatore.

2. Principale normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 138/2001 della Commissione del 24 ottobre 2001 pubblicato in GU della CE n. L 23 del 25 gennaio 2001 - Iscrizione della denominazione “Vulture” DOP quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette
- Reg (UE) 625/2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.
- Reg. (UE) 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
- Reg. (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli»
- Reg. (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- Reg. (UE) n. 2022/2104, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e Reg. (UE) 2022/2105 sui metodi ad essi attinenti
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Vulture
- L.128/1998 - L. Comunitaria 1995-97, con particolare riferimento all'art. 53 così come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999
- D. Lgs 15.12.2017, n. 231, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 170 del 12 agosto 2016
- D. Lgs. 23.05.2016, n.103, relativo alle disposizioni sanzionatorie per la violazione del Reg. UE 2022/2104 relativo

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva ed alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva.

- Decreto 4075 dell'8.07.2015 Modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Decreto Ministeriale 10 novembre 2009
- Decreto 16059 del 23.12.2013 Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento UE n. 299/2013
- Decreto 10.11.2009 Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
- D. Lgs 19.11.2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, come modificato dalla Legge 21 aprile 2006, n. 75, Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani
- Nota Ministeriale MASAF Prot n. 7392 del 04.04.2014 Indicazione delle strutture di controllo sulle produzioni DOP-IGP-STG
- Nota Ministeriale del 24.07.2013 prot. 16659 (e precedenti), Validità del certificato di analisi per le partite di olio DOP o IGP
- Nota Ministeriale prot. 25551 del 03.10.2012, Piano di controllo oli DOP e IGP
- Nota Ministeriale del 20/03/2023 prot n. 0166361 Utilizzo della dicitura “Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente” seguita dalla indicazione “ITALIA” o dalla bandiera italiana su prodotti a marchio DOP/IGP ed allegato manuale d'utilizzo
- Nota Ministeriale prot. 1308 del 20.01.2011, relativa all'attività di controllo in ambito DOP e IGP
- Nota Ministeriale prot. 61026 del 16.02.2005, concernente l'apposizione di etichette recanti numerazione progressiva sui recipienti utilizzati per il confezionamento e commercializzazione degli oli extravergini di oliva a denominazione protetta
- Nota Ministeriale prot. 65095 del 24.09.2002, concernente chiarimenti in merito all'entrata in vigore dei regolamenti n. 796/2002 e 1019/2002 e loro interazione con i disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate
- ISO/IEC 17025 (novembre 2000) Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura

3. Termini e definizioni

AGEA	Agenzia per l'erogazione in agricoltura
Attività di controllo	Esame documentale, ispezione e/o prova mediante il quale RINA AGRIFOOD verifica il rispetto dei requisiti di conformità specificati nel presente Piano dei Controlli ai fini del rilascio del certificato di conformità
Autocontrollo	Attività di riscontro e documentazione attuata da parte degli operatori della filiera produttiva della DOP Vulture che consente di dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti di conformità specificati nel disciplinare di produzione
Autorità	Sono rappresentate dal MASAF (Autorità competente nazionale) e dalle Amministrazioni Regionali per il territorio di loro competenza
Autorità di vigilanza	Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e Regioni e Province autonome interessate alla DOP
Azione correttiva	Insieme delle azioni intraprese dall'operatore, al fine di eliminare le cause che hanno determinato una non conformità
Azione effettuata dall'OdC	Azioni intraprese da RINA AGRIFOOD per la verifica delle azioni correttive effettuate dall'operatore
Certificato di conformità	Certificato rilasciato da RINA AGRIFOOD nel quale si dichiara l'idoneità del lotto ai requisiti disciplinati
Certificato di riconoscimento	Documento emanato da RINA AGRIFOOD nel quale sono riportati i dati identificativi dell'operatore inserito nella filiera, il ruolo che quest'ultimo svolge nella filiera, la denominazione della DOP Vulture e la data d'ingresso nella filiera
Commerciante/intermediario	Chiunque effettua solo operazioni di acquisto e vendita di olive, olio atto a divenire DOP o olio certificato sfuso, senza effettuare alcuna

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

	trasformazione/manipolazione di prodotto ed eventualmente provvedendo al solo magazzino temporaneo degli stessi prodotti presso i propri impianti.
Controllo etichetta e modalità di confezionamento	Atto mediante il quale l’OdC, o un Consorzio di tutela riconosciuto, valuta la conformità del dispositivo di etichettatura, al disciplinare di produzione e alle disposizioni ministeriali
Confezionatore	Operatore identificato da RINA AGRIFOOD, e se richiesto dal disciplinare ubicato nella zona di produzione, che conduce una struttura di confezionamento dell’olio extravergine di oliva DOP Vulture. Qualora presso il confezionatore siano esercitate attività di molitura, lo stesso operatore assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il frantoiano
Consorzio di Tutela	Consorzio di Tutela riconosciuto, qualora incaricato dal MASAF ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/1999.
Documento equivalente	Documento predisposto dagli operatori che riporta i punti di controllo, autocontrollo, registrazione e verifica dei requisiti presenti nei documenti redatti da RINA AGRIFOOD e approvati dal MASAF
Elenco degli operatori controllati	Elenco degli operatori inseriti nel sistema dei controlli, aggiornato annualmente da RINA AGRIFOOD
Fascicolo aziendale	Modello cartaceo ed elettronico in cui sono contenuti tutti i dati ed i documenti dichiarati dall’azienda, controllati ed accertati in modo univoco attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) elaborato da ciascun Organismo Pagatore. Sono tenuti all’obbligo di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale tutti gli olivicoltori (D1), identificati dal codice fiscale (CUAA), che aderiscono al sistema di controllo e certificazione dell’olio extravergine DOP Vulture. Laddove ci fossero discordanze tra il fascicolo aziendale e i dati rilevati dall’OdC, questi prosegue nella certificazione. L’operatore ha l’obbligo di segnalare tali incongruenze all’organismo pagatore.
Frantoiano	Operatore identificato e ubicato nella zona di produzione che conduce una struttura di molitura delle olive e di stoccaggio dell’olio extravergine di oliva DOP Vulture destinato al confezionamento. Qualora presso il frantoio siano esercitate attività di confezionamento, lo stesso operatore assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il confezionatore
ICQRF	Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Ispettore RINA AGRIFOOD	Tecnico qualificato e incaricato di svolgere le attività di verifica documentali, ispettive e di prelevamento di campioni, previste dal Piano dei Controlli, presso gli operatori assoggettati al controllo
Laboratorio	Laboratorio accreditato alla norma EN 17025 per le specifiche prove richieste per la DOP Vulture e autorizzato dal MASAF
Lotto	Insieme di unità di produzione, trasformazione e/o commercializzazione di olive/olio prodotte, elaborate o confezionate in circostanze – sostanzialmente identiche
MASAF	Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Notifica conformità analisi	Documento con il quale l’OdC attesta la rispondenza di materie prime, sistemi di lavorazione e prodotti finiti ai requisiti disciplinati in seguito alla valutazione del rapporto di analisi inviato dal laboratorio
Non conformità lieve (NC lieve)	Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli relativamente alla materia prima e/o al prodotto e che non pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso
Non conformità grave (NC grave)	Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli che ingenerano l’esclusione della materia prima e/o del prodotto e pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso.
OdC	Organismo di controllo autorizzato o Autorità pubblica designata

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

Olivicoltore	Operatore che conduce oliveti ubicati nella zona di produzione delimitata. Qualora l'olivicoltore eserciti anche attività di molitura e/o confezionamento, lo stesso operatore assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il frantoiano e/o il confezionatore
Operatore	Olivicoltore, frantoiano, confezionatore, intermediario/commerciante che operano nella filiera dell'olio extravergine di oliva DOP Vulture
Registro telematico SIAN	Registro disponibile in apposita area dedicata del portale SIAN (www.sian.it) accessibile tramite credenziali personali. Ogni operatore che produce, detiene, commercializza l'olio DOP Vulture è obbligato alla tenuta del registro nel quale annota tutte le operazioni in ordine cronologico, coerenti alle azioni effettivamente svolte. Esso è accessibile a RINA AGRIFOOD, quale strumento principale di tracciabilità per le attività di controllo e certificazione
Requisito	Disposizione del disciplinare che è oggetto di controllo
Responsabile SIAN	Responsabile depositario delle credenziali d'accesso al sistema SIAN come stabilito dalla nota Ministeriale protocollo uscita n. 1962 del 28.01.2014
Trattamento della non conformità	Rimozione della non conformità al fine di ripristinare la situazione di conformità
Variazioni significative	Variazioni che comportano la necessità di una verifica ispettiva aggiuntiva, al fine di valutare la compatibilità delle modifiche intervenute con i requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal Piano dei Controlli
Visita ispettiva iniziale	Attività di controllo mediante la quale RINA AGRIFOOD accerta il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione, ai fini dell'inserimento dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati
Visita ispettiva di sorveglianza	Attività di controllo mediante la quale RINA AGRIFOOD accerta il mantenimento dei requisiti, la conformità di processo e di prodotto, oltre a tutti gli adempimenti specificati dal Piano dei Controlli e dal disciplinare di produzione

4. Accesso al sistema di controllo

Hanno accesso al sistema di controllo solo gli operatori coinvolti ed effettivamente presenti nella filiera della DOP Vulture. Essi sono: gli olivicoltori, i frantoiani, confezionatori e commercianti/ intermediari.

4.1 Modalità di adesione

La richiesta di adesione al sistema può essere redatta e presentata a RINA AGRIFOOD direttamente dal soggetto richiedente o dal Consorzio di Tutela riconosciuto, su delega dei propri soci.

Per gli operatori del settore primario (olivicoltori) la richiesta di adesione al sistema, su delega dell'operatore, può essere redatta e presentata a RINA AGRIFOOD anche da organizzazioni (ad esempio cooperative, organizzazioni produttori riconosciute) che svolgono delle attività per conto di soggetti aderenti, o dal capofiliera o trasformatore che utilizzano la materia prima conferita per la trasformazione.

Nel caso in cui l'operatore deleghi ad uno dei suddetti soggetti (quali i Consorzi) anche i rapporti economici con RINA AGRIFOOD, il delegato è tenuto a fornire a RINA AGRIFOOD una dichiarazione nella quale sia chiaramente riportato che le responsabilità, derivanti da eventuali inadempienze, sono a carico del soggetto richiedente. In ogni caso la richiesta deve essere sottoscritta dall'operatore. Con la sottoscrizione della richiesta di prima adesione l'operatore dichiara di conoscere e accettare il contenuto del disciplinare di produzione e del Piano dei Controlli.

La richiesta di adesione è trasmessa tramite la seguente piattaforma informatica messa a disposizione degli operatori da RINA AGRIFOOD: <https://olidopigp.agroqualita.it/adesione-olio>

4.1.1 Prima adesione olivicoltori

Possono presentare la richiesta di adesione al sistema tutti gli olivicoltori che ricadono nella zona di produzione prevista dal disciplinare, che hanno completato l'iscrizione al SIAN e aggiornato il fascicolo aziendale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Gli olivicoltori che intendono aderire al sistema della DOP Vulture devono inviare la richiesta di adesione al sistema (MDC3) a RINA AGRIFOOD **entro il 30 settembre o prima della raccolta.**

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

Gli operatori che intendono aderire alla DOP Vulture devono inviare a RINA AGRIFOOD:

- richiesta di prima adesione (MDC3) adeguatamente compilata in ogni sua parte, indicando eventuali locali per lo stoccaggio dell'olio;
- copia dell'avvenuto pagamento delle quote previste dal tariffario approvato;
- nel caso di stoccaggio di olio destinato alla commercializzazione, copia dell'autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6 Reg. 852/2004 e ss.mm.ii.;
- copia del certificato iscrizione alla CCIAA (qualora non visibile sul portale SIAN).
- scheda elenco terreni olivetati contenente i riferimenti catastali delle particelle olivetate che intende iscrivere alla DOP Vulture, le superfici catastali e olivetate, le varietà, il numero di piante, il tipo di conduzione (per quelle Regioni in cui non sia possibile reperirli dall'organismo pagatore).

4.1.2 Prima adesione frantoiani-confezionatori-intermediari

Possono presentare la richiesta di adesione (MDC4) i frantoiani, gli intermediari ed i confezionatori che ricadono nella zona di produzione prevista dal disciplinare. Tutti i soggetti devono aver completato l'iscrizione al SIAN.

Gli operatori che intendono aderire alla DOP Vulture devono inviare a RINA AGRIFOOD:

- la richiesta di prima adesione (MDC4) adeguatamente compilata in ogni sua parte;
- copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota prevista dal tariffario approvato;
- copia dell'autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6 Reg. 852/2004 e ss.mm.ii.;
- copia del certificato iscrizione alla CCIAA (qualora non visibile sul portale SIAN);
- planimetria con descrizione degli impianti.

4.2 Procedura di riconoscimento

Al ricevimento della richiesta di prima adesione, entro 15 giorni lavorativi, RINA AGRIFOOD valuta la documentazione e verifica sul portale SIAN l'iscrizione e/o la costituzione del fascicolo aziendale. Dalla valutazione si possono verificare le seguenti situazioni:

Situazione	Provvedimento
Richiesta accettata con predisposizione del fascicolo aziendale e iscrizione al SIAN	OdC procede allo svolgimento della visita ispettiva iniziale
Richiesta incompleta o registro SIAN e/o fascicolo aziendale incompleto	OdC sospende l'iscrizione dell'operatore nella filiera e lo informa delle integrazioni necessarie entro un tempo congruo ai fini dell'inserimento nella filiera
Richiesta rigettata	OdC informa l'operatore del motivo per cui la richiesta è stata respinta

4.2.1 Visita ispettiva iniziale

Dopo l'accettazione della domanda RINA AGRIFOOD effettua la verifica ispettiva iniziale sul 100% dei soggetti richiedenti l'adesione alla filiera. Durante la predetta visita iniziale, l'ispettore incaricato, anteriormente alle operazioni di raccolta/molitura/confezionamento/movimentazione per la categoria cui appartiene l'operatore:

- valuta la corrispondenza di quanto dichiarato nella richiesta, l'idoneità dell'operatore e la capacità di soddisfare i requisiti di conformità riportati nel disciplinare di produzione per le specifiche attività svolte dal richiedente;
- valuta la documentazione presentata dall'operatore e quella reperita dall'ispettore durante la visita ispettiva iniziale;
- segnala le criticità strutturali e documentali riscontrate;
- registra i risultati nel rapporto ispettivo, di cui consegna una copia all'operatore.

4.3 Accettazione dell'operatore nel sistema di controllo

L'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati è effettuata da parte dell'OdC sulla base dei risultati dei rapporti di ispezione.

- **Se la valutazione è positiva**, RINA AGRIFOOD emette un certificato di riconoscimento e iscrive l'operatore nell'elenco degli operatori controllati entro 15 gg dalla data riportata sul rapporto di ispezione inviato dal tecnico.
- **Se la valutazione è negativa**, RINA AGRIFOOD comunica le criticità riscontrate e le richieste di adeguamento. RINA AGRIFOOD può procedere ad una visita ispettiva aggiuntiva al fine di verificare la conformità dell'operatore ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione in seguito alle criticità riscontrate. Gli operatori che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare di produzione non possono essere iscritti nell'elenco degli operatori controllati.

Ogni successiva modifica intervenuta dopo il riconoscimento deve essere formalmente comunicata a RINA AGRIFOOD con le modalità di cui al successivo capitolo 6.

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

5. Attività di controllo in sorveglianza per il mantenimento dei requisiti

Successivamente all'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati, il soggetto riconosciuto è tenuto a mantenere invariate tutte le condizioni previste nel Piano dei Controlli e nel disciplinare di produzione, che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione.

RINA AGRIFOOD effettua le visite di sorveglianza per campagna olearia (dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo) presso gli operatori riconosciuti secondo la frequenza descritta nella sottostante tabella 1.

Si precisa che l'attività di sorveglianza è finalizzata sia ad accertare che l'operatore mantenga continuativamente la capacità di realizzare il prodotto in conformità ai requisiti disciplinati, sia al riscontro di quanto dichiarato nella domanda di adesione al sistema.

Tabella n. 1: Frequenza della verifica di sorveglianza presso gli operatori riconosciuti

OPERATORE	% DI OPERATORI CONTROLLATI	TIPO DI CONTROLLO
Olivicoltore	33% (+2% dei soggetti controllati negli anni precedenti) (per il 20% degli estratti anche i requisiti strutturali)	Documentale ispettivo e analitico ¹
Frantoiano	33% (+2% dei soggetti controllati negli anni precedenti)	Documentale ispettivo e analitico ¹
Confezionatore	33% (+2% dei soggetti controllati negli anni precedenti)	Documentale ispettivo e analitico ¹
Intermediario	33% (+2% dei soggetti controllati negli anni precedenti)	Documentale ispettivo e analitico ¹

5.1 Visite ispettive aggiuntive all'ordinario programma annuale dei controlli

RINA AGRIFOOD effettuerà visite ispettive aggiuntive:

- nei casi previsti dall'Allegato delle Non conformità;
- nei casi in cui l'operatore comunichi a RINA AGRIFOOD variazioni inerenti o incidenti sui seguenti elementi:
 - le dichiarazioni contenute nella domanda di adesione al sistema;
 - le caratteristiche del prodotto rispetto ai requisiti di conformità;
 - cambiamenti di stato (struttura, stoccaggio, ...) previsti da norma cogente.

5.2 Permanenza nel sistema di controllo in assenza di recesso esplicito.

In assenza di espressa comunicazione di recesso dal sistema di controllo del prodotto a DOP Vulture l'operatore continua ad essere inserito nel sistema di controllo ed è obbligato al pagamento delle quote previste dal relativo tariffario.

Tale modalità deve essere oggetto di una chiara informazione da parte dell'OdC all'operatore, al momento dell'ingresso nel sistema di controllo.

Per gli operatori che non intendono riconfermare l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati si rimanda al seguente punto 6.1 e 6.2.

5.3 Registrazioni, autocontrollo e obblighi degli operatori

5.3.1 Obblighi generali degli operatori

- Accertano i requisiti di conformità previsti dal Piano dei Controlli e dal disciplinare di produzione ed effettuano adeguata registrazione.
- Registrano i reclami e le relative azioni correttive adottate.
- Registrano le non conformità e forniscono evidenza oggettiva che le materie prime, i semilavorati e il prodotto finito non conformi siano esclusi dal circuito tutelato DOP.
- Gestiscono ed archiviano la documentazione prevista dal Piano dei Controlli in modo da agevolare le verifiche da

¹ Il controllo analitico si espleta su tutti i lotti di olio per i quali viene richiesta la certificazione.

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

parte del tecnico ispettore di RINA AGRIFOOD e delle Autorità ufficiali preposte al controllo.

- Conservano tutta la documentazione riguardante la DOP presso l'azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione.
- Registrano le date e gli orari di lavorazione, ove richiesto dal disciplinare, delle produzioni tutelate nel caso in cui le produzioni generiche ed a denominazione protetta vengano separate temporalmente.

5.3.2 Obblighi specifici degli operatori

OLIVICOLTORI

- Registrano, laddove previsto dal disciplinare di produzione, gli interventi antiparassitari riportando la data, il tipo di prodotto utilizzato, la dose e gli appezzamenti interessati sul registro/quaderno di campagna.
- Forniscono evidenza all'operatore destinatario della data, e se richiesto dell'ora, le modalità e la quantità di olive raccolte. In caso di produzione contemporanea di olive destinate a divenire olio DOP Vulture e di olive da mensa dai medesimi oliveti iscritti nel circuito della denominazione, l'olivicoltore è obbligato a comunicare alla struttura di controllo (tramite mail, fax o sistema informatico predisposto ad hoc) i quantitativi di olive destinate a mensa, al fine di una verifica dei quantitativi prodotti rispetto al limite di resa del disciplinare.
- Costituiscono e aggiornano il fascicolo aziendale come previsto dalle vigenti norme in materia. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive.
- Nell'ambito del fascicolo aziendale forniscono le informazioni, per appezzamento e singola particella, riguardanti le superfici olivetate, limite altimetrico dei terreni slm (ove previsto dal disciplinare), produzione massima per ettaro, sesto di impianto (ove previsto dal disciplinare), il numero di piante, le varietà coltivate, nonché altre informazioni richieste dal disciplinare di produzione e pertinenti il fascicolo aziendale medesimo.
- Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni sul registro telematico dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 chilogrammi per campagna di commercializzazione. Diversamente le annotazioni sul registro devono essere effettuate entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione. La tenuta dei registri può essere delegata alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai centri di assistenza agricola (CAA) oppure a un soggetto di sua fiducia, diverso dal CAA, fermo restando la responsabilità del titolare del registro della corretta compilazione.

FRANTOIANI

- Conservano la documentazione di consegna delle olive degli olivicoltori e/o i documenti giustificativi.
- Annotano i dati, ivi compresi gli estremi dei documenti di consegna delle olive, nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione². La tenuta dei registri può essere delegata.
- Annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal registro telematico di molitura e di movimentazione olive.

CONFEZIONATORI

- Annotano i dati nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione¹. La tenuta dei registri può essere delegata.
- Annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal registro telematico in termini di movimentazione, stoccaggio o confezionamento.

COMMERCianti/INTERMEDIARI

- Annotano i dati nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione¹. La tenuta dei registri può essere delegata.
- Annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal registro telematico in termini di movimentazione, stoccaggio.

² Fatta salva la deroga prevista al punto “E” per gli olivicoltori

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

Tutti gli operatori devono dare evidenza a RINA AGRIFOOD, durante le verifiche ispettive, delle avvenute registrazioni e del rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione. Nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e quelli in uscita e i dati devono essere giustificati dagli opportuni documenti (registrazioni telematiche e fatture/DDT/buoni di consegna).

Nel caso di prodotto certificato, confezionato ed etichettato, il controllo può effettuarsi soltanto tramite l'esame dei dati presenti nel registro telematico. Qualora alcuni dati non siano ancora stati registrati viene presa in considerazione la documentazione commerciale.

6. Comunicazione delle modifiche

Successivamente al riconoscimento, qualora si verifichino modifiche o eventuali integrazioni, (ad es. rispetto alla titolarità, numero e varietà di piante, numero silos), deve essere formalmente comunicata a RINA AGRIFOOD da parte del soggetto riconosciuto entro sei giorni dal verificarsi dell'evento che ne ha dato causa, salvo il caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, di cui deve essere data comunicazione entro 24 ore. In quest'ultimo caso l'operatore sospende immediatamente l'utilizzazione per qualsiasi fine del riferimento alla DOP Vulture.

In ogni caso il fascicolo aziendale deve essere sempre aggiornato prima della commercializzazione del prodotto.

Entro quindici giorni dalla comunicazione RINA AGRIFOOD valuta la documentazione pervenuta e comunica l'esito all'interessato, provvedendo, se necessario, a richiedere eventuali integrazioni documentali o ad effettuare sopralluoghi intesi a verificare il permanere dei requisiti di idoneità prescritti, ed emette un certificato integrativo/modificativo dell'originale certificato di riconoscimento.

A seguito della variazione relativa alla titolarità di un soggetto riconosciuto, laddove l'attività svolta non presenti NC (non conformità) da risolvere, l'iscrizione nell'elenco avviene a seguito del solo controllo documentale. Viceversa, qualora siano in atto trattamenti di non conformità, l'iscrizione nell'elenco prevede una visita di controllo da parte di RINA AGRIFOOD.

Qualora si verifichino variazioni di stati di fatto o di situazioni giuridiche documentati (dati catastali, superfici, rinfittimenti, integrazioni, modifiche impianti, attrezzature, requisiti legali ecc.), gli operatori sono tenuti a comunicare formalmente tali variazioni a RINA AGRIFOOD.

Per tutte le comunicazioni che riguardano variazioni non valutabili esclusivamente in via documentale (es. iscrizione nuove superfici, modifiche di processo, estensione ad attività non precedentemente coperte da certificazione) RINA AGRIFOOD procederà ad una ispezione aggiuntiva presso l'operatore.

Gli olivicoltori sono tenuti a comunicare a RINA AGRIFOOD le variazioni intervenute e ad aggiornare il fascicolo aziendale antecedentemente alla commercializzazione delle olive.

I frantoiani, i confezionatori e gli intermediari, sono tenuti a comunicare formalmente entro 6 giorni a RINA AGRIFOOD, le modifiche intervenute.

6.1 Richiesta di sospensione volontaria da parte dell'operatore

L'operatore può chiedere a RINA AGRIFOOD, attraverso pec o altro mezzo con conferma di ricevuta, di essere sospeso dal sistema di controllo e certificazione per un periodo massimo di due anni consecutivi, durante il quale è comunque soggetto al pagamento della quota fissa annuale ed al controllo da parte di RINA AGRIFOOD, tramite registro SIAN, ai fini della verifica del non uso della denominazione di origine nelle transazioni di prodotto (olive/olio).

6.2 Recesso

Gli operatori che intendono recedere dal sistema di controllo del prodotto a DOP Vulture devono comunicarlo a RINA AGRIFOOD, attraverso pec o altro mezzo con conferma di ricevuta, entro 15 gg dalla decisione, e comunque **non oltre il 30 settembre** di ogni anno, pena il pagamento della quota annuale di mantenimento.

Il recesso dal sistema obbliga gli operatori a:

- cessare immediatamente la commercializzazione delle olive e del prodotto olio extravergine di oliva DOP Vulture allo stato sfuso;
- cessare immediatamente l'utilizzo delle etichette, della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla DOP Vulture;

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

- non utilizzare i marchi di conformità e quelli previsti dai regolamenti comunitari di pertinenza.

A seguito del recesso dal sistema dei controlli, RINA AGRIFOOD cancella l'operatore dall'elenco degli iscritti

6.3 Riammissione dell'operatore nel sistema dei controlli

A seguito della cancellazione dall'elenco, un operatore che intende rientrare nel sistema di controllo, deve nuovamente sottoporsi all'iter previsto dal paragrafo n. 4 del presente documento tecnico, fatto salvo il caso di comunicazione da parte dell'operatore di richiesta di sospensione dal sistema di certificazione un periodo massimo di due anni durante il quale abbia comunque provveduto al pagamento della quota fissa annuale.

6.4 Aggiornamento dell'elenco degli operatori controllati

L'elenco degli operatori nel registro telematico viene aggiornato da RINA AGRIFOOD in funzione degli attestati di riconoscimento (prime adesioni, recessi e riconferme).

7. Approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti trasformati

7.1 Controlli in accettazione

Gli operatori della filiera DOP Vulture, prima di introdurre nel proprio stabilimento le olive o l'olio devono verificare tramite registro telematico se il fornitore è inserito nel sistema di controllo del prodotto a DOP Vulture. Le procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori di RINA AGRIFOOD di risalire durante le verifiche ispettive:

- **Presso i frantoiani:** al fornitore, alla data di raccolta delle olive, alla data e l'ora di ricevimento (laddove previsto dal disciplinare), alla data di lavorazione e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione;
- **Presso i commercianti/intermediari:** al fornitore, alla data e l'ora di ricevimento delle olive/olio (laddove previsto dal disciplinare) e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione;
- **Presso i confezionatori:** al fornitore, alla data di ricevimento dell'olio e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione.

Frantoiani – Commercianti/Intermediari

Il responsabile all'accettazione deve prendere in carico le olive dopo avere verificato e registrato nei tempi e modalità previsti dal SIAN:

- la presenza dell'olivicoltore nell'elenco degli operatori controllati tramite registro telematico;
- la presenza della documentazione attestante la consegna delle olive (DDT, apposita modulistica predisposta dall'OdC, ecc.) adeguatamente compilata in ogni sua parte.

Confezionatori – Commercianti/Intermediari

Il responsabile all'accettazione deve prendere in carico il prodotto dopo avere verificato e registrato nei tempi e modalità previsti dal SIAN:

- la presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati tramite registro telematico;
- la corretta identificazione dell'olio preso in carico, attraverso i documenti (DDT, apposita modulistica predisposta dall'OdC, ecc.).

7.2 Identificazione e rintracciabilità

Le procedure e i sistemi di registrazione in autocontrollo attraverso il registro telematico devono garantire l'identificazione e la rintracciabilità delle olive e dell'olio durante lo stoccaggio, il processo produttivo, i travasi, il confezionamento e l'eventuale cessione a qualsiasi titolo. Tali procedure e registrazioni devono consentire ai tecnici ispettori di RINA AGRIFOOD di risalire all'operatore, ai quantitativi conferiti e al rispetto dei requisiti disciplinati. Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre specificare, durante la transazione (sia in caso di compravendita, sia in caso di conto lavorazione) ad altri operatori di filiera, l'appartenenza alla DOP Vulture. Ai fini della tracciabilità e identificazione dei lotti:

- gli olivicoltori devono identificare la transazione di ogni lotto di olive, mediante la compilazione della documentazione per la consegna delle olive (DDT, apposita modulistica predisposta da RINA AGRIFOOD, ecc.) accertandosi, in autocontrollo, il rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione.
- tutti gli operatori devono identificare la transazione di ogni lotto di olio sfuso, mediante la compilazione del documento di trasporto (DDT).

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
---------------	---	---------------------------------------

- gli operatori devono riportare sul registro telematico i dati che garantiscano l'identificazione e la rintracciabilità.

7.2.1 Separazione e comunicazione delle lavorazioni

L'operatore inserito nel sistema dei controlli deve garantire, in caso di lavorazioni che coinvolgono più processi produttivi per la realizzazione di prodotti non rientranti nel campo di applicazione della DOP, la separazione spazio-temporale tra i diversi processi. In particolare, nel caso in cui le produzioni vengano separate spazialmente, gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati informandone RINA AGRIFOOD; nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta vengano invece separate temporalmente, la corretta annotazione cronologica delle operazioni nel registro telematico SIAN, assicura la distinzione delle lavorazioni a DOP da quelle generiche.

8. Analisi

8.1 Richiesta d'analisi

Una volta formato il lotto, l'operatore detentore del prodotto trasmette a RINA AGRIFOOD attraverso il SIAN la richiesta analisi. RINA AGRIFOOD ricevuta la richiesta, sulla base dei controlli espletati di tracciabilità e rispetto del disciplinare, effettua il prelevamento di un campione per la verifica dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione.

In particolare, l'omogeneità del lotto, presupposto preliminare per la richiesta della verifica analitica, deve essere espressamente dichiarata dal soggetto interessato alla certificazione al momento della richiesta di campionamento del prodotto. L'operatore ha, altresì, l'obbligo di dichiarare espressamente che l'olio da sottoporre a prelievo ha le caratteristiche della categoria olio extra vergine di oliva. Il lotto di olio destinato alle analisi deve essere chiaramente identificato sul registro telematico come “olio atto a divenire DOP Vulture e RINA AGRIFOOD ne verifica preventivamente anche l'effettiva provenienza da fornitori inseriti nel circuito della produzione tutelata.

Nel caso in cui il lotto di olio di cui si chiede la certificazione non provenga da fornitori inseriti nel circuito del prodotto regolamentato, RINA AGRIFOOD non procede al prelievo, comunicando la NC all'operatore e il relativo trattamento.

RINA AGRIFOOD invia i campioni ai laboratori e ai panel riconosciuti al fine di effettuare sia l'analisi chimico-fisica che l'analisi organolettica. L'esito negativo di una delle due analisi (chimico-fisica e organolettica) può precludere l'obbligo di effettuare anche l'altra.

8.2 Prelievo dei campioni da parte del tecnico di RINA AGRIFOOD

Il campionamento avviene da contenitori di stoccaggio e/o cisterne.

Il campione finale consiste in 6 aliquote, di cui:

- una sarà lasciata all'operatore;
- due saranno inoltrate al laboratorio autorizzato dal MASAF: di queste, una sarà impiegata per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e una per l'esame organolettico;
- due saranno conservate da RINA AGRIFOOD come controcampione per l'eventuale ripetizione degli esami chimico-fisico ed organolettico;
- una sarà conservata da RINA AGRIFOOD, utilizzabile eventualmente dalle Autorità competenti.

Tutte le aliquote potranno essere smaltite una volta concluso il processo di certificazione, sia nell'ipotesi di esito positivo sia di esito negativo (in quest'ultimo caso dopo la conclusione dell'eventuale revisione di analisi o del ricorso se richiesti dall'operatore).

8.2.1 Casistiche per il campionamento

- 1 In caso di **lotto di olio contenuto in un unico serbatoio**, verrà prelevato un solo campione, corrispondente ad una sola prova;
- 2 in caso di **lotto di olio contenuto in più serbatoi separati e non comunicanti**, sarà cura dell'operatore richiedere che il campionamento avvenga in un uno dei seguenti modi:
 - a. con il prelievo di un campione per singolo contenitore;
 - b. saranno prelevati un numero di campioni pari alla radice quadrata del numero di serbatoi contenenti il prodotto, arrotondando il numero all'intero più prossimo, e comunque almeno in numero di due. Se gli esiti sono discordanti, dovrà essere prelevato ed esaminato un campione da ogni serbatoio facente parte del lotto;
 - c. in alternativa ai punti a) e b), il coacervo del campione deriva da prelevamenti di aliquote di prodotto da ogni serbatoio proporzionali al contenuto degli stessi serbatoi. In tal caso se il campione risulterà irregolare l'intero lotto dovrà essere considerato non conforme.

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

Nel caso in cui l’operatore optasse per la metodologia descritta al punto c), il lotto per l’imbottigliamento deve essere costituito dal coacervo del prodotto contenuto nei diversi serbatoi ottenuto nelle stesse proporzioni che hanno determinato il campione globale: l’operatore dovrà, prima di procedere all’imbottigliamento, informare RINA AGRIFOOD della data di tale operazione in modo tale da consentire la verifica della corretta preparazione del lotto di imbottigliamento.

8.3 Notifica conformità analisi

RINA AGRIFOOD, ricevuti i rapporti di analisi dal laboratorio (chimico fisica) e dal panel test (organolettica), valuta la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e, appena venuto a conoscenza dell’esito, lo notifica al richiedente. Dalla valutazione si possono verificare le seguenti situazioni:

Situazioni	Provvedimento
1) Analisi conformi ai requisiti disciplinati	RINA AGRIFOOD comunica la conformità ai requisiti mediante l’invio del certificato di conformità in cui viene riportata la data, il lotto, la quantità ed il n° del rapporto di prova rilasciato dal laboratorio di cui allega copia. Contestualmente, ai fini della tenuta del registro telematico degli oli da parte dell’operatore interessato, RINA AGRIFOOD sblocca il/i recipiente/i interessati rendendo disponibile il passaggio da “olio atto a DOP Vulture” ad “olio DOP Vulture” del lotto campionato. L’operatore provvede ad aggiornare: - le indicazioni riportate sul/i recipiente/i di stoccaggio interessato/i, riportando “DOP Vulture” in luogo di “olio atto a DOP Vulture” nonché il riferimento al relativo certificato - il registro telematico, entro 6 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.
2) Analisi non conformi ai requisiti disciplinati	RINA AGRIFOOD notifica l’esito negativo delle analisi, indicando il requisito e/o i requisiti non conformi ed il relativo trattamento. Ricevuta la notifica di non certificabilità, l’operatore “riclassifica” il lotto nel registro telematico entro 6 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, nonché modifica l’indicazione presente sul rispettivo serbatoio. Il lotto di olio non certificabile non può essere miscelato con altro olio atto a divenire DOP per una nuova richiesta di certificazione. Nel caso in cui venga richiesta la revisione di analisi, l’operatore non procede a “riclassificare” il lotto nel registro telematico ed il serbatoio dovrà ancora recare la dicitura “olio atto a divenire DOP Vulture” accompagnata dall’indicazione “ <i>in fase di revisione di analisi</i> ”. Qualora queste ultime confermino la non certificabilità del lotto, la relativa “riclassificazione” nel registro telematico e l’adeguamento delle indicazioni riportate nel recipiente di stoccaggio interessato dovranno essere effettuati entro 6 gg dall’avvenuta conoscenza della non certificabilità del lotto stesso da parte dell’operatore.

Al fine del rilascio del giudizio di idoneità definitivo sul dato analitico riportato sul rapporto di prova RINA AGRIFOOD considera esclusivamente l’incertezza di misura che, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, è associata al dato relativo a ciascuna determinazione riportata sul medesimo rapporto di prova. Pertanto, il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio sarà conforme al disciplinare di produzione se è compreso nell’intervallo dell’incertezza di misura, ovvero nell’ampiezza del campo di valori indicati nel rapporto di prova.

Ai sensi dell’art. 2 comma 5 del Reg CEE 2022/2104 l’incertezza di misura non viene considerata nei casi i cui il dato analitico presenti dei valori al di sopra dei limiti fissati dal regolamento medesimo per la categoria considerata. In tale situazione i risultati delle analisi sono direttamente confrontati con i valori massimi ivi previsti.

8.4 Limite temporale di validità del certificato di analisi dalla data di sua emissione

Di seguito si riportano i termini di validità in funzione delle diverse modalità di stoccaggio, indipendentemente dalla collocazione dei recipienti (interrati, a terra, ecc) fatte salve particolari disposizioni previste dal disciplinare.

Termini di validità del certificato di analisi dell’olio		Condizioni di conservazione dell’olio
A	Nessuna scadenza successivamente all’analisi iniziale conforme	In recipienti di acciaio inossidabile o di altro materiale inerte non assorbente, sotto battente di azoto o argon a temperatura costantemente compresa tra 15 e 18°C

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

B	90 giorni Trascorso tale termine il lotto dovrà essere sottoposto a nuove analisi.	In recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non assorbenti, con coperchio a tenuta ermetica e galleggiante pneumatico “sempre pieno” a temperatura inferiore a 18°C
		In recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non assorbenti, con il solo coperchio a tenuta ermetica ma completamente riempiti e, una volta aperti, il cui contenuto sia destinato all’immediato imbottigliamento per la commercializzazione, a temperatura inferiore a 18°C
C	45 giorni Trascorso tale termine il lotto dovrà essere sottoposto a nuove analisi.	In tutte le condizioni di conservazione diverse da quelle indicate ai punti A e B la durata del certificato di analisi rimane pertanto di 45 giorni

In caso di vendita o movimentazione di prodotto certificato, il termine residuo di validità del certificato dovrà essere calcolato sulla base delle seguenti indicazioni:

- se il certificato era valido per 45 giorni, la validità rimarrà invariata (termine di validità = 45 giorni – giorni trascorsi prima del trasferimento);
- se il certificato era valido per 90 giorni ed il trasferimento avviene prima del 45° giorno la validità diventa di 45 giorni (calcolati a partire dalla data di trasferimento);
- se il certificato era valido per 90 giorni ed il trasferimento avviene dopo 45 giorni, la validità sarà calcolata per il tempo residuo (termine di validità = 90 giorni-giorni trascorsi prima del trasferimento);
- se il certificato non aveva una scadenza, la validità diventa di 45 giorni calcolati a partire dalla data di trasferimento.

Il soggetto che acquista l’olio certificato dovrà in ogni caso acquisire copia dell’attestato di conformità del lotto di olio e l’informazione relativa al termine residuo di validità.

Ai fini della verifica dei termini di validità del certificato di analisi, tutti gli operatori che a qualsiasi titolo detengono partite di olio già certificate effettuano almeno un monitoraggio giornaliero della temperatura di stoccaggio dell’olio certificato. Il monitoraggio della temperatura può essere effettuato sia sull’ambiente, sia sul prodotto stesso, in ragione della realtà aziendale.

In caso di qualsiasi variazione delle condizioni di stoccaggio (travasato in altro contenitore con tipologia di conservazione diversa da quella relativa al certificato) che modifichi il limite temporale di validità del certificato di analisi, l’operatore ha l’obbligo di comunicazione a RINA AGRIFOOD entro i 6 giorni previsti per l’aggiornamento del registro telematico SIAN.

8.5 Diritti dell’operatore in caso di analisi non conformi

8.5.1 Procedimento di revisione dell’esame organolettico

In caso di **esito non conforme** dell’esame organolettico, l’operatore può richiedere la revisione della prova entro 6 (sei) gg. dalla ricezione della comunicazione inviata da RINA AGRIFOOD.

RINA AGRIFOOD invia ad un Comitato di Assaggio riconosciuto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi, una delle aliquote in suo possesso.

L’esito negativo dell’analisi organolettica di revisione è definitivo. In caso di esito negativo della prova l’operatore, entro 6 gg dall’avvenuta conoscenza dell’esito non conforme dell’esame, deve procedere alla riclassificazione del lotto non conforme sul registro telematico e adeguare le indicazioni sui relativi serbatoi. In mancanza della riclassificazione sul registro telematico SIAN, RINA AGRIFOOD procederà ad emettere una NC Grave con successiva segnalazione al MASAF.

8.5.2 Procedimento di revisione dell’esame chimico-fisico

In caso di **esito non conforme** dell’analisi chimico-fisica, RINA AGRIFOOD deve comunicare tempestivamente l’esito negativo delle analisi e contestualmente portare a conoscenza dell’operatore la possibilità di esperire il procedimento di revisione, assegnando il termine di 6 (sei) gg. dalla ricezione della comunicazione per la presentazione dell’istanza.

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

La mancata presentazione di istanza di revisione equivale a rinuncia alla revisione delle analisi e, di conseguenza, il lotto è escluso dal circuito della DOP e l'operatore dovrà procedere alla riclassificazione del lotto in oggetto sul registro telematico entro i 6 gg. previsti dalla normativa e adeguare le indicazioni sui relativi serbatoi. In mancanza della riclassificazione sul portale SIAN, RINA AGRIFOOD procederà ad effettuare la segnalazione al MASAF tramite l'emissione di una NC Grave.

Le analisi chimico-fisiche di revisione sono eseguite presso un laboratorio autorizzato dal Ministero diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. L'esito negativo dell'analisi chimico-fisica di revisione è definitivo. È obbligo di RINA AGRIFOOD informare l'operatore circa il laboratorio scelto per la revisione di analisi, il quale dovrà comunicare a RINA AGRIFOOD ed all'operatore la data di svolgimento della revisione cui potrà assistere un rappresentante aziendale, o un consulente tecnico di parte. Se la seconda prova dà esito conforme ed anche quella organolettica è risultata conforme, RINA AGRIFOOD procederà al rilascio dell'attestazione di conformità o dell'autorizzazione al confezionamento. Le spese riguardanti le analisi di revisione sono a carico della parte soccombente.

9. Verifica conformità etichette

In relazione agli elementi di designazione e presentazione della DOP Vulture, ogni operatore deve attenersi alle prescrizioni riportate sul disciplinare di produzione. Nella presentazione del prodotto deve inoltre essere riportata la seguente dicitura: “Certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente” seguita dalla parola “ITALIA” oppure dalla bandiera italiana. Tale dicitura potrà essere tradotta nelle lingue dei paesi di destinazione del prodotto.

I produttori possono avvalersi dell'attività di assistenza tecnica prestata dal Consorzio di Tutela riconosciuto che, in funzione delle competenze e delle funzioni attribuite dalla legislazione, può effettuare una attività di valutazione o approvazione preventiva.

Il controllo di conformità al disciplinare di produzione delle etichette dei prodotti a DOP e IGP è compito esclusivo degli Organismi di controllo. Spetta a RINA AGRIFOOD l'obbligo di verificare la conformità al disciplinare di produzione dei sistemi di etichettatura, di designazione e di presentazione della DOP Vulture, preventivamente alla sua immissione in commercio.

Ogni operatore deve, pertanto, inviare le etichette a RINA AGRIFOOD, preventivamente alla sua immissione in commercio.

10. Rilascio contrassegni numerati di garanzia

Per il prodotto olio extravergine di oliva “DOP Vulture” preconfezionato e destinato al consumo, l'operatore ha l'obbligo di riportare sui recipienti utilizzati per il confezionamento una numerazione progressiva. Tale numerazione potrà essere riportata su di un apposito contrassegno o direttamente in etichetta.

Qualora la filiera si avvalga del contrassegno, sarà cura dell'operatore richiedere al Consorzio di Tutela, o in sua assenza a RINA AGRIFOOD, i contrassegni numerati da apporre sulla confezione.

Il monitoraggio dello stato della numerazione progressiva apposta sulle confezioni è a cura di RINA AGRIFOOD mediante la verifica della numerazione riportata sul registro telematico durante le verifiche ispettive sulla base delle frequenze riportate al punto 5. Al fine di consentire al Consorzio di Tutela di effettuare l'attività di vigilanza nella fase di commercio, sarà cura di RINA AGRIFOOD inoltrare le risultanze del monitoraggio sopra indicato al Consorzio di Tutela riconosciuto in tempistiche che saranno determinate da accordi fra le parti.

11. Comunicazione delle operazioni di confezionamento

L'operatore, per ogni lotto da destinare al confezionamento dopo aver ricevuto la notifica di conformità ai requisiti disciplinati, invia a RINA AGRIFOOD apposita comunicazione contenente la data di fine delle operazioni di confezionamento. Tale comunicazione deve pervenire a RINA AGRIFOOD entro 6 giorni dalla data citata.

12. Tempi di evasione delle pratiche

Debbono essere tali da non creare nocumeto agli operatori e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità per RINA AGRIFOOD di procedere, nel caso di controlli finalizzati all'ingresso di nuovi operatori, ad una programmazione che consenta comunque di concludere l'esame della domanda prima dell'inizio delle operazioni di raccolta, molitura e confezionamento.

13. Piano delle prove di conformità di RINA AGRIFOOD

L'olio extravergine di oliva a denominazione protetta Vulture, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle caratteristiche previste dal disciplinare di produzione, mentre tutti gli altri parametri devono essere conformi alla normativa settoriale vigente. I campioni sottoposti a prova sono prelevati presso le sedi/stabilimenti/depositi dell'operatore ed hanno l'obiettivo di verificare il rispetto dei requisiti disciplinati.

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
---------------	---	---------------------------------------

14. Gestione dei lotti non conformi ai requisiti disciplinati

Se in seguito alle prove di conformità effettuate da RINA AGRIFOOD e all'attività di autocontrollo fossero evidenziate situazioni di non conformità rispetto ai **requisiti disciplinati**, il lotto risultante non conforme deve essere identificato ed escluso dal circuito tutelato. I soggetti interessati devono fornire evidenza della “riclassificazione” e della destinazione finale del prodotto mediante apposita registrazione sul registro telematico. Nel caso in cui sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato, RINA AGRIFOOD è tenuto a segnalare il fatto all'Autorità competente (ICQRF), al Consorzio di tutela riconosciuto dal MASAF e a richiedere all'operatore di provvedere al richiamo del prodotto già commercializzato.

15. Ispezioni, prove analitiche ed esame documentale

Il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti necessari all'attività di controllo risulta inadempiente. RINA AGRIFOOD comunica tale inadempienza al MASAF che potrà sanzionare la fattispecie ai sensi del D. Lgs. 19.11.2004, n. 297 come modificato dalla legge 21 aprile 2026, n. 75

Ai fini dell'ispezione l'operatore consente a RINA AGRIFOOD:

- l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;
- la partecipazione alle diverse verifiche ispettive ad osservatori di RINA AGRIFOOD e ai valutatori dell'Ente di accreditamento, previa apposita accettazione da parte dell'operatore medesimo, i quali valuteranno esclusivamente l'operato dell'Organismo di controllo.

L'operatore inoltre è tenuto a controfirmare i rapporti d'ispezione e di prelievo campioni, di cui riceve copia. Nel caso in cui l'operatore rifiuti di controfirmare i documenti di cui sopra, RINA AGRIFOOD verbalizza le motivazioni della mancata sottoscrizione da parte dell'operatore e ne invia comunicazione all'ICQRF.

16. Non conformità

Le NC sono notificate all'operatore con il rapporto di non conformità che deve contenere la tipologia e la descrizione della non conformità, nonché il trattamento e i tempi per l'effettuazione delle azioni correttive, qualora siano possibili.

16.1 Tempi per la gestione delle NC

I tempi per la gestione delle NC da parte di RINA AGRIFOOD (dalla rilevazione iniziale fino alla comunicazione all'interessato) debbono essere tali da poter minimizzare il rischio di immissione sul mercato di prodotto non conforme e comunque non superiori a 10 giorni dalla rilevazione iniziale.

16.2 Reclami e ricorsi

Le procedure adottate da RINA AGRIFOOD hanno l'obiettivo di assicurare la risoluzione costruttiva e tempestiva di eventuali controversie e contestazioni insorte e debbono essere rese comprensibili e chiare agli operatori inseriti nel sistema di controllo. In ogni caso RINA AGRIFOOD è tenuto ad assicurare la possibilità di ricorrere avverso i propri provvedimenti.

Avverso l'operato di RINA AGRIFOOD gli operatori possono presentare **reclami**, che devono essere gestiti da RINA AGRIFOOD entro trenta giorni dalla data di ricezione, adottando la procedura prevista nella documentazione di sistema.

Gli operatori possono presentare **ricorso** contro i provvedimenti emessi da RINA AGRIFOOD, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. L'organo deliberante in merito ai ricorsi è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso. Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni dell'organo deliberante in merito ai ricorsi sono vincolanti per RINA AGRIFOOD e per il ricorrente e sono impugnabili esclusivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria.

17. Riservatezza

In riferimento ai contenuti del Reg. UE 2016/679 e s.m.i., RINA AGRIFOOD si impegna a mantenere la riservatezza, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale, dei dati e delle informazioni aziendali derivanti dall'esecuzione dell'attività di certificazione e a garantire il segreto professionale dei suoi operatori. Tutti i componenti (membri dei Consigli, ispettori, responsabili, dipendenti), nonché tutto il personale che in qualsiasi modo può avere accesso agli uffici sono tenuti alla riservatezza e si impegnano per iscritto a non divulgare informazioni a terzi estranei. Tutti gli archivi di RINA AGRIFOOD (informatici e cartacei) sono adeguatamente protetti e con accesso esclusivo agli autorizzati per le finalità strettamente necessarie al processo di controllo e certificazione. RINA AGRIFOOD richiede il consenso scritto all'operatore per cedere a terzi le informazioni, fatta eccezione per quelle informazioni obbligatorie da trasmettere alle Autorità Competenti e all'Ente di accreditamento. RINA AGRIFOOD, notifica agli operatori l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

18. Pubblicità e trasparenza

Nel sito internet di RINA AGRIFOOD sono pubblicati tutti i documenti del sistema di certificazione destinati all'operatore e approvati dal MASAF.

RINA AGRIFOOD	PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “VULTURE”	PDC Vulture Rev. 00 del 11/09/2026
----------------------	---	---

19. Modulistica collegata

Modulistica ad uso degli operatori della filiera produttiva:

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
MDC3 Vulture "Domanda di adesione al sistema di controllo DOP Vulture - Olivicoltori" MDC4 Vulture "Domanda di adesione al sistema di controllo DOP Vulture - Frantoiano/Confezionatore/Intermediario"	Contengono la manifestazione della volontà di adesione al sistema dei controlli di RINA AGRIFOOD, la dichiarazione della conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per poter produrre in conformità ai requisiti previsti per la D.O.P. Vulture, l'assunzione di responsabilità.	Devono essere presentati ad RINA AGRIFOOD dagli operatori della filiera.
MDC7 Vulture “Richiesta analisi”	Contiene la richiesta di procedere al campionamento di un lotto di olio per le verifiche di conformità chimico-fisiche ed organolettiche al disciplinare, la dichiarazione di omogeneità della partita e l'autocertificazione dell'idoneità del lotto al Reg. (UE) n. 2022/2104 per i parametri non sottoposti a controllo da parte di RINA AGRIFOOD	Deve essere inviato a RINA AGRIFOOD dal Detentore della partita di olio da esaminare prima del confezionamento della partita stessa, insieme alla documentazione relativa alle partite di olive utilizzate per produrre il lotto
Facsimile "Ricevuta conferimento Olive"	È il modulo proposto da RINA AGRIFOOD per sostituire il DDT delle olive in caso il soggetto proprietario non sia obbligato a compilarlo. Contiene l'indicazione del conferitore, dell'impianto cui sono state conferite le olive, il quantitativo, etc.	Deve essere fornito dal frantoiano, che ne tiene copia e allegato in copia alle partite di olio derivate dalle olive alle quali si riferisce.
Facsimile “Elenco terreni “	È il modulo proposto da RINA AGRIFOOD in caso di olivicoltori in Regioni in cui non sia possibile reperire dall'organismo pagatore la scheda superfici olivetate. Tale modello contiene i riferimenti catastali delle particelle olivetate che si intende iscrivere alla DOP Vulture, le superfici catastali e olivetate, le varietà, il numero di piante, il tipo di conduzione.	Deve essere presentato ad RINA AGRIFOOD allegato alla domanda di adesione MDC3.